



NOVITÀ SPESE SANITARIE DETRAIBILI PER UNICO 2015

Come noto, ai sensi dell'art 15, comma 1, lett. C) Tuir è possibile **dedurre il 19% delle spese sanitarie**, ossia:

- **Spese mediche e di assistenza specifica, spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie, detraibili** per la parte che eccede euro 129,11
- **Spese per mezzi necessari alla locomozione, deambulazione, accompagnamento e sollevamento di soggetti portatori di handicap nonché per sussidi tecnici e informatici** rivolti a facilitare l'autonomia degli stessi. Tali spese sono detraibili integralmente (senza alcuna franchigia).

Nella recente Circolare 24.04.2015 n. 17/E, rispondendo a specifici quesiti, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti di seguito illustrati.

Spese per masso fisioterapista

L'Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto previsto

- dalla Risoluzione 17.10.2012 n. 96/E in base alla quale il **diploma di massofisioterapia con formazione triennale** e conseguito **entro il 17.3.99 è equipollente al titolo universitario** per l'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista
- nella Circolare 1.6.2012 n. 19/E secondo la quale le **prestazioni rese dai fisioterapisti** sono detraibili anche **senza prescrizione medica**.

Viene quindi riconosciuta la detraibilità delle spese sostenute per **prestazioni sanitarie** rese da un **massofisioterapista** anche in **assenza di una specifica prescrizione medica**. E altresì necessario che dalla certificazione attestante la spesa sostenuta risulti:

- la figura professionale che ha reso la prestazione
- la descrizione della prestazione sanitaria resa

Spese per odontoiatra

L'Agenzia rammenta che, al fine del riconoscimento del diritto alla detrazione delle spese in esame, è necessario che alla descrizione della prestazione riportata in **fattura** si evinca in modo univoco la **natura sanitaria** della prestazione stessa così da escludere quelle meramente estetiche o comunque di carattere non sanitario.

L'Agenzia precisa che la dicitura in fattura **“ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche”** consente di fruire della detrazione, ancorché il Ministero delle Finanze nella risoluzione 3.5.95 n. 111/E abbia considerato tale descrizione insufficiente ai fini Iva ex art. 21, Dpr n.633/72.

Spese per crioconservazione

In merito alle spese di **crioconservazione degli ovociti** nell'ambito di un **processo di procreazione medicalmente assistita**, il Ministero della Salute ha precisato che tale pratica ha finalità sia di cura che di prevenzione per la tutela della salute della donna.

Alla luce di tali chiarimenti, è riconosciuta la detraibilità delle spese sostenute per la crioconservazione a condizione che risulti:



STUDIO BETTERA

Prof. Pierluigi Bettera
Dottore Commercialista
Revisore Ufficiale dei Conti



- che il **centro presso il quale è eseguita la prestazione** rientri tra quelli **autorizzati** per la procreazione medicalmente assistita;
- la descrizione della **prescrizione** stessa.

Spese per trasporto disabili

Il trattamento applicabile ai **contributi erogati volontariamente ad una Onlus** che fornisce il **servizio di trasporto di disabili** che necessitano di cure mediche periodiche, possono costituire:

- **erogazioni liberali**, indipendenti dal servizio di trasporto. In tal caso le stesse sono alternativamente:
 - **detraibili** nella **misura del 26%** (dal 2014) per un importo non superiore a euro 2.065 annui;
 - **deducibili** nel limite **del 10% del reddito complessivo dichiarato**, e comunque nella misura massima di euro 70.000

Per fruire della detrazione le erogazioni devono essere effettuate **con mezzi diversi dal denaro contante** (bonifico bancario/postale o altri sistemi di pagamento) e devono essere appositamente attestate dalla Onlus:

- **corrispettivo** (anche forfetario) per il trasporto del disabile. In tal caso la spesa è **detraibile per l'intero importo quale spesa sanitaria**, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura da parte della Onlus.

Spese di riparazione degli adattamenti di autovetture di disabili

L'Agenzia chiarisce che nelle spese detraibili rientrano, **oltre alle spese di acquisto di veicoli** a favore dei **soggetti portatori di handicap**, anche le spese per le relative **riparazioni che non rientrano nella ordinaria manutenzione** (sono quindi esclusi dalla detrazione, ad esempio, i costi per il carburante, i pneumatici, il cambio olio ecc.) purchè sostenute entro 4 anni dall'acquisto del veicolo stesso.

Queste spese concorrono, con il costo d'acquisto, al raggiungimento del **limite massimo** di spesa agevolabile pari a euro **18.075,99**.

Per completezza si evidenzia che l'Agenzia ha inoltre chiarito che l'aliquota Iva del 4% di cui ai nn. 31) e 33) Tabella A, parte II, Dpr n. 633/72 si ritiene applicabile anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone disabili nonché alle cessioni dei ricambi relativi a detti adattamenti.